

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TRASPORTO SANITARIO CON AMBULANZA NEL TERRITORIO DEI PRESIDII SANITARI DI ALGHERO E OZIERI.

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari, di seguito denominata ASL 1, con sede legale in via Alceo Catta-
lochino n. 9 Sassari, Codice fiscale e P.IVA 02884000908, nella persona del Direttore Generale, Dott. Flavio
Sensi, in qualità di Legale Rappresentante

e

l'Associazione di Volontariato AVIS SEZIONE COMUNALE SEDINI C.F. 92033980902 con sede in Se-
dini Via Ambulatorio n.6, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Meloni Massimo

PREMESSO CHE

- la Legge quadro sul volontariato n°. 266/1991, stabilisce i principi cui le Regioni e le Province Autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le Istituzioni pubbliche e le Associazioni di Volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni Statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti;
- la Legge Regione Sardegna n. 39/1993 "Disciplina delle attività di volontariato e modifiche alle Leggi Regionali 25 gennaio 1988 n°. 4, e 17 gennaio 1989 n°. 3" regola all'art. 13 le convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato;
- l'art. 56 del d.lgs. 117/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- nel territorio di competenza dell'ASL 1 sono presenti Associazioni di volontariato che svolgono servizio di trasporto sanitario con ambulanze;

In particolare, l'oggetto della convenzione è costituito dalle attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dall'ASL 1.

Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue

Art.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dai servizi di trasporto sanitario, intraospedalieri e interospedalieri, nel territorio dei Presidii di Alghero e Ozieri.

L'azienda, sulla base delle indicazioni pervenute dalle associazioni, assegnerà a una o più di esse un Presidio di riferimento ma le stesse dovranno garantire, nei casi di necessità, l'intervento anche oltre il Presidio designato.

A fronte dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, l'ASL 1 corrisponderà all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute (rimborso chilometrico pari a 0,40 centesimi a km) oltre una quota fissa a chiamata quantificata in Euro Ottanta.

L'ASL 1 effettuerà il pagamento entro il 30° giorno dalla data di ricevimento del documento contabile inviato dalle Associazioni.

ART.2 - MODALITA' DI RICHIESTA PRESTAZIONI

Per il trasporto sanitario dei pazienti le richieste di intervento dovranno essere inoltrate all'operatore economico dal Responsabile del servizio ospedaliero individuato dall'Azienda all'interno di ciascun Presidio.

Art.3 - DURATA E RECESSO

L'accordo contrattuale avrà durata dalla data di sottoscrizione per n. 24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi.

Il rinnovo tacito non è consentito.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti.

L'ASL1 potrà esercitare la facoltà di recesso anticipato con tre mesi di preavviso, anche nel caso in cui fosse in grado di poter gestire con proprie risorse il Servizio di trasporto pazienti.

Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal Registro unico nazionale del Terzo settore o e/o Registro Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione e/o nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, il rappresentante dell'Associazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art.4 - REQUISITI RICHIESTI

Le Associazioni di volontariato, che operano per conto dell'ASL 1, devono possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.lgs. 117/2017, artt. 47 e 101;
- essere in possesso di uno Statuto e di un Bilancio pubblicato;
- essere in possesso di un registro soci (o anagrafe volontari);

I suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno 6 mesi (art. 56 comma 1 D.Lgs n.117/2017), e devono permanere per tutta la durata dell'accordo contrattuale con l'Azienda Sanitaria.

Art.5 - REQUISITI DEL PERSONALE VOLONTARIO

Per ciascuna ambulanza dedotta in convenzione è prevista un'equipe composta da minimo un soccorritore autista e da 2 soccorritori autorizzati a svolgere l'attività dal Direttore Sanitario dell'Associazione, dopo il superamento dei corsi di formazione specifici, (BLSD, PTC base e sistemi di comunicazione) certificati dalla Centrale Operativa 118 o da ente accreditato IRC (Italian Resuscitation Council).

Resta inteso che nel rispetto della normativa regionale in materia di defibrillazione precoce i soccorritori dovranno avere specifica autorizzazione ad eseguire la defibrillazione rilasciata dalla competente centrale operativa 118 territoriale.

Il soccorritore autista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione alla guida secondo normativa di legge;
- conoscenza della zona abituale di operatività;
- formazione prevista per l'Operatore come indicato al comma 3 del presente articolo;
- età minima 21 anni, età massima 65 anni, deroghe al limite massimo di età (per soli due anni) sono ammesse su specifica certificazione redatta dal Direttore Sanitario dell'Associazione che comprovi l'idoneità psicofisica alla guida dei mezzi di soccorso, da notificare alla Centrale Operativa competente e da rinnovare annualmente;
- Attività prestata nell'ambito dell'Associazione da almeno sei mesi;

Il soccorritore dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Abilitazione alle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE(BLSD), movimentazione del paziente traumatizzato (PTC base) certificati dalla Centrale Operativa 118 o da ente accreditato IRC (Italian Resuscitation Council);
- Età minima 19 anni (con almeno sei mesi pregressi di affiancamento), età massima 65 anni, con un'aderoga ai sensi del precedente punto 2.4;
- Attività di Soccorso prestata nelle Organizzazioni di Volontariato da almeno sei mesi.

I volontari che non avessero maturato almeno sei mesi di servizio possono comunque partecipare alle attività dettate dalla presente convenzione in qualità di osservatore;

L'associazione di volontariato deve garantire che il proprio personale, durante il servizio, mantenga un contegno riguardoso e corretto e si presenti in modo decoroso ed igienico, indossando una divisa recante chiara indicazione di riconoscimento dell'ente di appartenenza;

Ciascun soccorritore durante il servizio in convenzione per il sistema territoriale di soccorso deve necessariamente indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- Divisa rispondente alla normativa EN 471 classe 2 o 3, identificativi dell'Organizzazione convenzionata e del ruolo ben evidenziati alle spalle dell'operatore;
- Scarpe antinfortunistiche, antistatiche, anticorrosione;
- Tessera di riconoscimento con numero di matricola.

ART.6 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO

Premesso che l'operatore deve comunicare con pazienti di qualsiasi livello culturale, l'operatore deve:

- Improntare il colloquio in modo da evitare impressione di superficialità e provocare perdita di fiducia con il paziente;
- Possedere l'autocontrollo necessario affinché l'atteggiamento del paziente stesso non determini in alcun modo una reazione di conflitto.

L'operatore deve dare al paziente la percezione di essere in contatto con un professionista comprensivo e quindi capace di comprendere.

L'operatore deve contenere l'emotività al fine di ottenere le informazioni necessarie per la corretta gestione, in modo da rassicurare il paziente stesso.

L'operatore deve identificarsi con il proprio nome ed essere identificabile con la tessera di riconoscimento

L'operatore deve assolutamente evitare o presumere di esprimere una qualsiasi diagnosi.

Durante il servizio indossare la divisa, pulita, con il cartellino identificativo bene in vista.

ART.7 - MEZZI E ATTREZZATURE: DOTAZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE

I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A/A1/B (D.M 17.12.1987, n°553) e della normativa europea EN 1789/20 "veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento- autoambulanze".
Tutti i mezzi dovranno avere le dotazioni individuate per la categoria di trasporto dalla DGRV n. 870 del 19 luglio 2022.

Le dotazioni sanitarie devono essere conformi al Regolamento UE n. 2017/745 (MDR).

La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale.

Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale.

Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiata blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.

In caso di avaria di un mezzo per incidente o quant'altro o per i normali interventi di manutenzione, o in caso di guasto delle apparecchiature contenute nei mezzi, l'associazione si impegna a sostituire tempestivamente gli stessi con altri di uguali caratteristiche.

L'Associazione dovrà preventivamente comunicare alla stazione appaltante le eventuali variazioni dei mezzi messi a disposizione per i servizi, dichiarando altresì le caratteristiche dei nuovi mezzi, il regolare certificato di omologazione all'uso specifico e l'idoneità degli stessi alla particolarità e finalità del servizio.

ASL N.1 si riserva la facoltà di escludere dal servizio i mezzi non rispondenti alla normativa in vigore.

Le ambulanze, le apparecchiature ed i presidi dovranno essere mantenuti in buona efficienza, mediante opportune verifiche, come accertate da idonea documentazione (come previsto dai requisiti della L. 22/2002 e ss.mm.ii.).

L' ASL N.1 fornirà all' associazione gratuitamente e nella misura ritenuta necessaria, attraverso i propri uffici e/o servizi: materiale sanitario, fornitura dell'ossigeno terapeutico, lavanderia, compreso il lavaggio divise.

Art.8 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione deve allegare copia delle polizze assicurative previste dalla legge per tutti i mezzi impiegati. La predetta copertura assicurativa deve coprire:

responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione dei mezzi, sia allo svolgimento delle attività legate al servizio;

infortuni e malattie occorsi agli operatori addetti alle attività di trasporto.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 18, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" l'ASL 1 rimborserà all' Associazione gli oneri dei premi per le assicurazioni di responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, oggetto della presente convenzione e nel limite della percezione di analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

ART. 9 - SICUREZZA

La tutela dei volontari ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa.

L'ASL1, nella persona del Responsabile del Servizio è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgono nell'ambito della Struttura.

Con successiva comunicazione verrà trasmesso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), predisposto dal Responsabile Aziendale per la Prevenzione e Protezione, che andrà sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Associazione.

Art.10 - CONTROLLI E VERIFICHE

L'ASL 1 deve effettuare, con la massima sollecitudine, gli eventuali riscontri sulla documentazione, deve inoltre svolgere gli altri adempimenti necessari per poter garantire che il pagamento possa avvenire entro il 30° giorno successivo alla presentazione della documentazione da parte della Associazione;

L' ASL1 e le Associazioni concordano sull'opportunità di prevedere, oltre ai controlli amministrativi e contabili, valutazioni e verifiche sui servizi svolti dalle Associazioni al fine di consentire un costante monitoraggio ed un miglioramento dell'efficacia, efficienza e qualità complessiva del servizio al cittadino.

ART.11 – TRATTAMENTO DATI

L'Associazione, nella persona del suo rappresentante legale, è il responsabile (esterno) per l'eventuale trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività in convenzione.

I volontari devono essere nominati "incaricati" al fine del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Regolamento Europeo 2016/679 – D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e della regolamentazione aziendale.

In ogni caso l'Associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

Art.12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Sassari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 13 – REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Codice del Terzo settore (art. 89, comma 18).

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'Art. 5 del DPR n. 131/1986.

Letto, Approvato e sottoscritto in data 06/06/2024

Il Rappresentante Legale dell'Associazione

MELONI
MASSIMO
06.06.2024
10:40:07
GMT+00:00



Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari